

**ANATOCISMO
DELIBERA del C.I.C.R. n. 343
del 3 agosto 2016**

| Roma, gennaio 2018

SOMMARIO

<i>PREMESSA</i>	<i>3</i>
<i>1. NUOVE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT</i>	<i>4</i>
<i>1.1. Interessi maturati e non esigibili</i>	<i>4</i>
<i>1.2. Interessi esigibili per i quali il cliente non ha autorizzato l'addebito in conto</i>	<i>6</i>
<i>1.2.1. Dettagli informativi della nuova FTA 01226.44</i>	<i>8</i>
<i>1.3. Interessi esigibili per i quali il cliente ha autorizzato l'addebito in conto</i>	<i>10</i>

PREMESSA

Con delibera adottata in data 3 agosto 2016, n° 343, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha emanato nuove norme in materia di anatocismo, le quali sono entrate in vigore il 1° ottobre 2016.

La delibera prevede nei rapporti bancari la medesima periodicità nel calcolo degli interessi creditori e debitori, nonché l'espresso divieto di anatocismo, con esclusione per gli interessi di mora. In particolare l'art. 3 della delibera dispone al primo comma che gli interessi debitori maturati non possano produrre interessi, salvo quelli di mora, disposizione che riprende quella dell'art. 120 TUB. L'art. 4, comma terzo, prevede, in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti, che gli interessi debitori siano contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Gli interessi debitori diventano esigibili a partire dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (art. 4, comma quarto). Il contratto può comunque prevedere termini diversi di esigibilità se a favore del cliente.

Nel dicembre 2016 sono stati pubblicati il 9° aggiornamento della Circolare n. 272 (Matrice dei conti) e il 15° aggiornamento della Circolare n. 217 (Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL) che introducono specifiche voci e dettagli informativi connessi con le modifiche in materia di produzione di interessi.

Le novità previste sono entrate in vigore a partire dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2016. Fanno eccezione quelle relative agli interessi esigibili dal 1° marzo che hanno prodotto i loro effetti a partire dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2017.

La presente Nota tecnica illustra gli interventi di adeguamento della documentazione PUMA2.

1. NUOVE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT

1.1. Interessi maturati e non esigibili

Gli interessi debitori su aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento nonché su sconfinamenti di cui all'art. 4 della delibera non sono esigibili fino al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e, per il corretto trattamento nelle segnalazioni e nel bilancio, se ne deve avere specifica evidenza nell'input Puma2.

A tal fine è necessario alimentare in input la nuova **FTA 01226.43 - INTERESSI MATURATI NON ESIGIBILI** con relativo campo importo **06680 - INTERESSI MATURATI NON ESIGIBILI**. Tale FTA deve essere valorizzata dagli intermediari **solo** nei casi in cui, in base alla contrattualistica aziendale, i rapporti siano interessati dalla delibera del CICR.

Tale nuova FTA sarà collegata alle FTO dei finanziamenti che già prevedono come ausiliarie le FTA 01226.25 (solo per le banche) e 01226.38 (banche e finanziarie) con esclusione di quelle relative agli anticipi del factoring.

La separata rappresentazione dei suddetti interessi consente quindi alle banche di:

- rilevarli nella I sez. della Matrice dei conti nella nuova voce **58020.16 ALTRE ATTIVITA'– INTERESSI MATURATI SU APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE** attraverso la generazione dalla FTA di cui sopra;
- di rilevarli nel bilancio e nelle connesse segnalazioni di vigilanza unitamente al credito originario. A tal fine, il digit **UTIL-BILIAS** del campo 06680 viene posto uguale al nuovo valore **17** (“interessi attivi maturati non esigibili”) che, nei ragionamenti 03 e 04 dei RAG-UTILIAS e RAG-UTILB2 limitatamente al caso di valutazione al costo (campo 05313=3), viene sommato, rispettivamente, ai campi 07000 /07005/07010 e ai campi 07500/07501/07502/07505/07515;
- di non rilevarli nella Centrale dei Rischi, in quanto non esigibili, escludendoli dall'importo utilizzato ponendo il **digit UTIL-CR** del suddetto campo importo pari a **“0”** (“non partecipa al calcolo”); ciò consente anche di escludere tali interessi dal calcolo del *past due*,

e alle finanziarie di:

- rilevarli nelle segnalazioni di vigilanza unitamente al credito originario. A tal fine il digit **UTIL-BILIAS** del campo 06680

viene posto uguale al nuovo valore **17** (“interessi attivi maturati non esigibili”) che, nei ragionamenti 03 e 04 dei RAG-UTILIAS e RAG-UTILB2 limitatamente al caso di valutazione al costo (campo 05313=3), viene sommato, rispettivamente, ai campi 07000/07005/07010 e ai campi 07500/07501/07502/07505/07515;

- rilevarli nella Sezione II Sottosezione 12 (Servizi di pagamento e moneta elettronica) delle segnalazioni di vigilanza nella nuova voce **52507.04 INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CONTI DI PAGAMENTO - INTERESSI MATURATI E NON ANCORA ESIGIBILI**;
- di non rilevarli nella Centrale dei Rischi, in quanto non esigibili, escludendoli dall'importo utilizzato ponendo il **digit UTIL-CR** del suddetto campo importo pari a “0” (“non partecipa al calcolo”); ciò consente anche di escludere tali interessi dal calcolo del *past due*.

1.2. Interessi esigibili per i quali il cliente non ha autorizzato l'addebito in conto

A partire dal 1° marzo, anche gli interessi attivi maturati ed esigibili su aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento nonché sugli sconfinamenti di cui all'art. 4 della delibera, per i quali il cliente non ha autorizzato l'addebito sul conto, dovranno essere trattati in modo peculiare nelle segnalazioni e nel bilancio e, pertanto se ne deve avere specifica evidenza nell'input Puma2.

A tal fine è necessario alimentare la nuova **FTA 01226.44 – INTERESSI MATURATI ESIGIBILI NON AUTORIZZATI ALL'**

ADDEBITO con relativi nuovi **campi importo 06681 - INTERESSI MATURATI ESIGIBILI NON AUTORIZZATI ALL' ADDEBITO, 07681 - INTERESSI ESIGIBILI NON AUTORIZZATI ALL' ADDEBITO IN VALUTA, 06682 - IMPORTO SVALUTAZIONI PER INTERESSI MATURATI ED ESIGIBILI NON AUTORIZZATI ALL' ADDEBITO.** Sulla medesima FTA sono inoltre richiesti il nuovo **campo 05968 - DIGIT LINEA DI CREDITO SCADUTA/SCONFINANTE PER INTERESSI NON AUTORIZZATI ALL'ADDEBITO** avente i seguenti valori:

0 = ESPOSIZIONE NON SCADUTA;
1 = ESPOSIZIONE SCADUTA FINO A 30 GG.;
2 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 30 GG. FINO A 60 GG;
3 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 60 GG. FINO A 90 GG;
4 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 90 GG. FINO A 180 GG;
5 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 180 GG. FINO A 1 ANNO;
6 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 1 ANNO FINO A 5 ANNI;
7 = ESPOSIZIONE SCADUTA DA OLTRE 5 ANNI.

Si precisa che il campo **05970 – DIGIT AUTORIZZAZIONE ADDEBITO** sarà forzato uguale a 0 (NON AUTORIZZATO ALL' ADDEBITO IN CONTO) dalla procedura, in quanto per la FTA 01226.44 il valore 1 è privo di significato.

La separata rappresentazione dei suddetti interessi consente quindi alle banche di:

- rilevarli nella I sez. della Matrice dei conti nella **FTD 58005.42 FINANZIAMENTI – ALTRI FINANZIAMENTI**;
- rilevarli nel bilancio e nelle connesse segnalazioni di vigilanza nella pertinente voce dei crediti (composizione merceologica pari a “Altri finanziamenti”);
- rilevarli nella Centrale dei Rischi nella **FTD 05506.00 CREDITI PER CASSA – RISCHI A REVOCA** valorizzando

solo la classe dati utilizzato. Si precisa che il **digit UTIL-CR** del campo 06681 viene posto pari al valore “0”.

e alle finanziarie di:

- rilevarli nella Sezione I Sottosezione 1, dati patrimoniali attivo, delle segnalazioni di vigilanza nella voce **52014.21 CREDITI VERSO CLIENTELA – ALTRI**;
- rilevarli nella Sezione II Sottosezione 12 Servizi di pagamento e moneta elettronica delle segnalazioni di vigilanza nella voce **52507.08 - INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CONTI DI PAGAMENTO - INTERESSI MATURATI ED ESIGIBILI**;
- rilevarli nella Centrale dei Rischi nella **FTD 05506.00 CREDITI PER CASSA – RISCHI A REVOCA** valorizzando solo la classe dati utilizzato. Si precisa che il **digit UTIL-CR** del suddetto campo viene posto pari a al valore “0”.

1.2.1. Dettagli informativi della nuova FTA 01226.44

Per tale fattispecie la normativa di vigilanza richiede un’assimilazione ai crediti (con conteggio dello scaduto a livello di singola transazione a partire dal 1° marzo) anche laddove si riferisca a una componente di interessi. Al fine di semplificare l’input richiesto agli intermediari, non alterando la natura di tale partita, per i trattamenti Puma2 si è ritenuto opportuno far creare dalla procedura (con ragionamento R12 - RAG-ANATOC) la **FTO 01224.00**, i cui dettagli informativi sono desunti in parte dalla FTO del credito originario e in parte dalla nuova FTA 01226.44.

La FTO 01224.00 è collegata in tutti gli ambiti informativi necessari, utilizzando per la generazione i dettagli informativi descritti nella relativa SKC a scopo documentale e operando in alcuni casi le seguenti assunzioni convenzionali:

- ai fini della rappresentazione in Centrale dei Rischi, l'esposizione viene considerata come “non garantita”, impostando pertanto la variabile di classificazione TIPO GARANZIA (campo 00564) pari a 125 - “non garantito” e il TIPO IMPORTO (campo 00350) 36 - “importo garantito” pari a zero;
- con riferimento ai tassi armonizzati, l'operazione non viene considerata come una nuova erogazione e, pertanto, non vengono prodotte le relative FTD, quali ad esempio 40025,40028,40035,40045,40055. Ne consegue che sulla FTA 01226.44 non sono richiesti in input i campi 00241 (data erogazione), 00730 (importo nuova erogazione), 00679 (tasso nuova erogazione);
- diversamente dai tassi armonizzati, non essendo tale componente classificabile né tra gli aggiustamenti di valore né tra le riclassificazioni, vengono prodotte le FTD della TLTRO relative alle erogazioni e rimborsi (03838.02/06); a tal fine sulla nuova FTA sono necessari in input i campi 06035 e 06036;
- nelle voci per le quali è richiesto il campo 00022 - DESTINAZIONE ECONOMICA DELL' INVESTIMENTO il valore viene posto pari a “altre destinazioni”; in input il campo 00022 non è pertanto richiesto;
- per quanto concerne la traslazione del rischio non partecipa alle relative voci - ad esempio FTD 58352 (base A5) e 58980

(Base EP); pertanto, nel tracciato **TR0003** il digit ESP-PAESE (digit esposizione paese) della FTO creata dalla procedura viene posto pari a zero;

- con riferimento alla determinazione dei *past due* per debitore tale componente deve partecipare al calcolo sia nel numeratore che nel denominatore; a tal fine, nel tracciato **TR0003** della FTO 01224.00 il digit RIL-ESP-ANOM (posto a posizione 40 dei record di tipo “C” aventi PROG-REC pari a 1) viene posto pari a “1”.
- ai fini della rilevazione nominativa dei tassi di interesse attivi, sulla FTA 01226.44 il campo 06001 – INTERESSI DARE MATURATI NEL TRIMESTRE deve essere convenzionalmente valorizzato pari ad 1 centesimo mentre il campo 06003 – NUMERI COMPUTISTICI DARE deve seguire le ordinarie regole di valorizzazione.

1.3. Interessi esigibili per i quali il cliente ha autorizzato l’addebito in conto

A partire dal 1° marzo, gli interessi attivi maturati ed esigibili su aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento nonché sugli sconfinamenti di cui all’art. 4 della delibera per i quali il cliente ha autorizzato l’addebito sul conto, così come prima della delibera del CICR, andranno a modificare gli importi dei rapporti originari, confluendo sia in Matrice dei conti (FTD 58005.XX) che nelle restanti segnalazioni (es. Centrale dei Rischi) e nel bilancio nelle pertinenti voci dei crediti.